



Comune di Barletta
Città della Disfida
Medaglia d'Oro al Merito Civile

Oggetto: DPCM 8 marzo 2020 – Disposizione chiusura temporanea mercati giornalieri e del Sabato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ATTIVITA' PRODUTTIVE E IL DIRIGENTE DEL SETTORE VIGILANZA

Vista la disposizione sindacale, prot. N . 17189 dell'8 marzo 2020, ad oggetto: D.p.c.m 8 marzo 2020. Disposizione in materia di commercio su aree pubbliche che così recita:

Richiamata la legge regionale Puglia 24\2015 e s.m.i., rubricata come "codice del commercio" ed in particolare:

- *L'articolo 2, comma 1, lettera a) che pone tra le finalità generali la tutela dei consumatori ed in particolare la tutela della loro salute, la sicurezza e la qualità dei prodotti e dei servizi*
- *L'articolo 4, comma 1, contenente le "definizioni generali" ed in particolare la lettera "j)" che include tra i "motivi imperativi d'interesse generale": ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica*

Richiamato, altresì, l'articolo 2 del REGOLAMENTO REGIONALE 28 febbraio 2017 n. 4, emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere h) e j) della L.r. 16 aprile 2015 n. 24: Criteri e procedure per la concessione dei posteggi su aree pubbliche. Regolamento attuativo, il cui articolo 2 ribadisce che:

"Il commercio su aree pubbliche, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo esercitato, è soggetto al rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabilite dalle norme nazionali e regionali e dalle ordinanze comunali."

Esaminato il titolo IV, capo II° della citata legge regionale, riferito al commercio su aree pubbliche, che radica in capo all'ente comunale i poteri di programmazione del commercio su aree pubbliche, ed in particolare l'articolo 34, comma 1, in forza del quale:

"La variazione della giornata del mercato, la soppressione definitiva di mercati o fiere può essere disposta dai comuni in presenza delle seguenti condizioni:

a) numero troppo esiguo di operatori o comunque persistente scarsa funzionalità e attrattività verificatasi con la decadenza del 70 per cento delle concessioni esistenti;

b) motivi di pubblico interesse o cause di forza maggiore non altrimenti eliminabili.

Ritenuto che i citati poteri di soppressione di mercati afferiscono sia a situazioni definitive, sia a situazioni contingenti nelle quali vengano ad evidenza motivi di pubblico interesse a tutela della salute dei consumatori, ma anche degli operatori commerciali e dei loro addetti.

Ritenuto che la cogente situazione di diffusione del virus COVID 19 e le correlate misure di contenimento e di prevenzione della diffusione mediante azioni di c.d. "distanziamento sociale", introdotte con sempre maggiore incisività dai decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, impongano una doverosa considerazione della compatibilità delle condizioni di svolgimento dei mercati settimanali con le cogenti disposizioni di carattere sanitario.

Tenuto conto che l'articolo 2, lettera "f" dell'ultimo d.p.c.m. del 08.03.2020 dispone che:

f) e' fortemente raccomandato presso gli esercizi commerciali diversi da quelli della lettera precedente, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire un accesso ai predetti luoghi con modalità contingentate o comunque idonee ad evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro tra i visitatori;

Considerato che pur non essendo stato espressamente ripreso l'inciso di cui alla lettera "o" e lettera "r" del precedente articolo 1, riferito alle c.d. zone rosse (ai sensi del quale: In presenza di condizioni strutturali o organizzative che non consentano il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro, le richiamate strutture dovranno essere chiuse;) il Comune, quale soggetto che ha istituito e regolamentato lo svolgimento dei mercati giornalieri e del mercato settimanale del sabato, come previsti nel Documento Strategico del Commercio, Capitolo 7 - Il Piano del Commercio sulle Aree Pubbliche - approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 9 dicembre 2019, non possono ritenersi estranei ad una valutazione della situazione complessiva nella quale gli stessi si svolgono.

Considerato che;

- *a differenza del commercio in sede fissa o anche dei posteggi sparsi su aree pubbliche, i mercati giornalieri e il mercato settimanale del sabato comportano la concentrazione di una pluralità di operatori ed un afflusso promiscuo di utenti all'interno di percorsi, nei quali non è sempre possibile assicurare la prescrizione ministeriale di distanza minima di un metro.*
- *le misure organizzative eventualmente assunte da un operatore commerciale per assicurare tale distanza minima potrebbero essere vanificate o confliggenti dalle misure assunte dagli operatori contermini, oltre alla necessità di tener conto del flusso di consumatori che accedono o transitano lungo le strade dedicate ai mercati.*

- le misure in argomento devono essere preventivamente individuate, concordate e condivise tra tutti gli operatori dei mercati, prima dell'allestimento degli stessi.

Ritenuto che allo scopo si renda utile l'istituzione di un tavolo tecnico con le associazioni degli operatori economici al fine di individuare misure organizzative condivise e coordinate tra tutti gli operatori, utili a coniugare lo svolgimento delle attività economiche con la tutela della salute.

Ritenuto che le valutazioni anzidette siano rafforzate dall'inevitabile richiamo ai canoni di prudenza e massima prevenzione, che non possono essere tralasciati in un contesto di tale complessità e pericolosità sociale nel quale la tutela della salute diventa prioritario e prevalente rispetto a qualsivoglia altro interesse.

Evidenziato che il presente provvedimento si pone in coerenza ed è finalizzato ad assicurare effettività nella applicazione delle disposizioni previste dal decreto ministeriale.

Visto il t.u. 267\00

Vista la l.r. puglia 24\2015

Visto il vigente Documento Strategico del Commercio del Comune di Barletta,

DISPONE

1. La premessa narrativa è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento
2. Di istituire tempestivamente con le rappresentanze degli operatori commerciali un tavolo tecnico finalizzato ad individuare le misure organizzative necessarie a conciliare lo svolgimento dei mercati giornalieri e del mercato settimanale del sabato con le prescrizioni e le misure igienico sanitarie prescritte dai provvedimenti ministeriali per il contenimento della diffusione del virus COVID 19.
3. Di demandare, con la notifica del presente provvedimento, al Dirigente alle Attività Produttive e al Dirigente del Settore Vigilanza, nelle more che sia dimostrato il puntuale rispetto delle prescrizioni del d.p.c.m. 08.03.2020, l'adozione di provvedimenti di sospensione delle attività dei mercati, fatta salva la possibilità di successivo recupero delle giornate di mancato svolgimento..
4. Di notificare il presente provvedimento, così come le successive disposizioni dirigenziali, agli operatori titolari di posteggio nei mercati giornalieri e nel mercato settimanale del sabato, alle organizzazioni di categoria, assicurandone diffusione presso la popolazione.
5. Di informare del presente provvedimento, così come delle successive disposizioni dirigenziali, il Prefetto Bat, nonché le Forze di Polizia ed in particolare il Comando di Polizia Locale ai fini di assicurare la puntuale applicazione.

Ritenuto necessario provvedere alla sospensione temporanea delle attività del mercato giornaliero di Piazza Divittorio e del mercato settimanale del sabato che presentano allo stato maggiori criticità e nelle more della istituzione di un tavolo tecnico finalizzato ad individuare le misure organizzative necessarie a conciliare le suddette attività con le prescrizioni indicate dal DPCM dell'8 marzo e, comune, dai provvedimenti governativi e/o regionali in materia di contenimento del COVID-19,

Visto il Testo Unico 267//00 e s.m.i;

Visto il D. Lvo 165 del 2001 e s.m.i.

Richiamate le norme di settore riportate nella disposizione sindacale,

DISPONGONO

- La sospensione temporanea, a partire dal giorno 9 marzo 2020, e sino a nuove disposizioni, delle attività del mercatino giornaliero di Piazza Divittorio e del mercato settimanale del sabato;
- L'attivazione del tavolo tecnico, da istituire con le rappresentanze degli Operatori Commerciali dei suddetti mercati, al fine di individuare misure organizzative idonee a conciliare lo svolgimento delle stesse attività nel rispetto rigoroso delle prescrizioni fissate nel DPCM 8 marzo 2020 .
- Di notificare la presente alle Associazioni di categoria e agli operatori titolari di posteggio dei mercati giornalieri e del mercato settimanale del Sabato.
- Di assicurare la massima informazione alla popolazione con ogni utile strumento di comunicazione.
- Di inviare copia per la opportuna conoscenza al Prefetto di Barletta Andria Trani.

Il Dirigente del Settore Attività Produttive
Dott.ssa Santa Scommegna



Il Dirigente del Settore Vigilanza - Protezione Civile
Dott. Savino Filannino

